

REGOLAMENTO DI GRUPPO per il transaction reporting, la trasparenza post- negoziazione e monitoraggio della internalizzazione sistematica

Fonte Normativa: Regolamento

Data della Delibera 09.03.2023

Di competenza Capogruppo:

Owner		Autore	
Direzione Finanza		Servizio Amministrazione Titoli/Servizio Negoziazione	
Destinatari			
Capogruppo e Banche affiliate			
Versione	Approvata il	Deliberata da	Note
1	09.03.2023	Consiglio di Amministrazione	Prima versione

Sommario

1.	Glossario	4
2.	Premessa.....	8
2.1.	Obiettivi del documento	8
2.2.	Adozione, aggiornamento e diffusione del documento	8
2.3.	Contesto Normativo di riferimento	8
3.	Ruoli e responsabilità.....	10
3.1.	Ruoli e responsabilità della Capogruppo.....	10
3.1.1.	Consiglio di Amministrazione	10
3.1.2.	Direzione Finanza.....	10
3.1.3.	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TITOLI – UFFICIO CUSTODIA E REGOLAMENTO	10
3.1.4.	SERVIZIO NEGOZIAZIONE.....	11
3.1.5.	Direzione compliance.....	11
3.2.	Ruoli e responsabilità della Banca/Società	11
3.2.1.	Consiglio di Amministrazione	11
3.2.2.	STRUTTURA CHE SI OCCUPA DI FINANZA	11
4.	Adempimenti e Processi	13
4.1	Processo DI TRANSACTION REPORTING	13
4.2	Processo DI TRASPARENZA POST TRADE	17
4.2.1	GESTIONE DI SPECIFICI ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA POST-TRADE	19
4.3	Processo DI MONITORAGGIO DELL'INTERNALIZZAZIONE SISTEMATICA.....	20
	Allegati	22

1. Glossario

Banca/Banche Affiliata/e: singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e/o le Casse Raiffeisen aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo in virtù della sottoscrizione del Contratto di Coesione.

Capogruppo: Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo.

Consiglio di Amministrazione (CdA): Organo con funzione di supervisione strategica.

Funzioni aziendali di controllo: la Funzione di conformità alle norme (Compliance), la Funzione di controllo dei rischi (Risk Management), la Funzione Antiriciclaggio e la Funzione di revisione interna (Internal Audit).

Autorità competente: ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, n. 26) e dell'articolo 69 della MiFID II, è l'autorità designata da ciascuno Stato membro alla quale sono conferiti tutti i poteri di vigilanza, inclusi i poteri di indagine ed i poteri di imporre misure correttive, necessari allo svolgimento dei propri compiti a norma della MiFID II e del Regolamento MiFIR;

Cliente: l'istituto di credito, la BCC o la controparte non finanziaria per conto del quale Cassa Centrale Banca presta i servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione di ordini o esecuzione di ordini per conto di terzi;

Commissione Nazionale Società e Borsa o CONSOB: l'autorità designata ai sensi dell'articolo 69 della MiFID II alla quale sono conferiti tutti i poteri di vigilanza, inclusi i poteri di indagine ed i poteri di imporre misure correttive, necessari allo svolgimento dei propri compiti a norma della MiFID II e del Regolamento MiFIR in Italia;

Controparte non finanziaria: ai sensi dell'articolo 1, n. 9 del Regolamento EMIR è un'impresa stabilita nell'Unione europea diversa da una CCP o da una controparte finanziaria;

Dispositivo di pubblicazione autorizzato o APA: ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 comma 6-undecies, lett. a) del TUF e degli articoli 20 e 21 del Regolamento MiFIR, è un soggetto autorizzato ai sensi della MiFID II a pubblicare i report contenenti le informazioni post-negoziazione relativi alle operazioni concluse per conto di imprese di investimento;

Esecuzione di ordini per conto dei clienti: ai sensi dell'articolo 1, comma 5-septies del TUF, è il servizio di investimento che consiste nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti e comprende la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da un ente creditizio al momento della loro emissione;

Esecuzione di un'operazione: ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del Regolamento Delegato ((UE)) 2017/590, si intende la fornitura, da parte di un'impresa di investimento, di uno dei seguenti servizi di investimento: (a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari qualora non sia effettuata da un'impresa trasmittente come definita nel presente paragrafo; (b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; (c) negoziazione per conto proprio; (d) decisione di investimento nell'ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente; (e) trasferimento di strumenti finanziari da o verso conti;

Fornitore di servizi di comunicazione dati: in conformità all'articolo 1 comma 6-undecies, lett. e) del TUF, indica un dispositivo di pubblicazione autorizzato o un meccanismo di segnalazione autorizzato;

Gestore del mercato: ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-bis.7) del TUF, è il soggetto che gestisce e/o amministra l'attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso;

Impresa di investimento: un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/(UE);

Impresa trasmittente: ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26, paragrafo 4 del Regolamento MiFIR e dell'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento Delegato ((UE)) 2017/590 è un'impresa di investimento che trasmette un ordine qualora siano rispettate le seguenti condizioni: (a) l'ordine è pervenuto dal suo cliente o risulta dalla sua decisione di acquisire o cedere uno specifico strumento finanziario nell'ambito di un mandato discrezionale conferito da uno o più clienti; (b) l'impresa trasmittente ha trasmesso le informazioni sull'ordine a un'altra impresa di investimento (impresa ricevente); (c) l'impresa ricevente è assoggettata all'articolo 26, paragrafo 1, del Regolamento MiFIR e accetta di segnalare l'operazione risultante dall'ordine in questione oppure di trasmettere le informazioni sull'ordine conformemente al presente articolo a un'altra impresa di investimento;

Internalizzatore sistematico: ai sensi dell'articolo 1, comma 5-ter del TUF, si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema

multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale;

Meccanismo di segnalazione autorizzato o ARM: ai sensi dell'articolo 1, comma 6-undecies, lett. c) del TUF è un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/(UE) a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni concluse alle autorità competenti o all'AESFEM per conto delle imprese di investimento;

Mercato regolamentato: ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-ter) del TUF, è il sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi;

Negoziazione per conto proprio: ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis del TUF si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta;

Negoziazione matched principal: ai sensi dell'articolo 1, comma 6-octies del TUF si intende una negoziazione in cui il soggetto che si interpone tra l'acquirente e il venditore non è mai esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione;

Operazione: ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26, paragrafo 2 del Regolamento MiFIR e dell'articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento Delegato ((UE)) 2017/590, si intende la conclusione di un'acquisizione o di una cessione di uno strumento finanziario: (a) ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione; (b) il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione (c) il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione;

Operazione OTC: operazione cosiddetta over the counter, ovvero eseguita fuori da una sede di negoziazione indipendentemente dal fatto che lo strumento sia o meno quotato su una sede.

Ricezione e trasmissione di ordini o RTO: ai sensi dell'articolo 1, comma 5-sexies del TUF comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione);

Sede di negoziazione: ai sensi dell'articolo 1, comma 5-octies, lett. c) del TUF si intende un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;

Sistema multilaterale: ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis.1 del TUF si intende un sistema che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari;

Sistema multilaterale di negoziazione o MTF: ai sensi dell'articolo 1, comma 5-octies, lett. a) del TUF si intende un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari;

Sistema organizzato di negoziazione o OTF: ai sensi dell'articolo 1, comma 5-octies, lett. b) del TUF un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati;

Strumenti finanziari: ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del TUF, qualsiasi strumento finanziario riportato nella Sezione C dell'Allegato I del TUF;

Strumenti finanziari trattati su una sede di negoziazione: ai sensi dell'art. 26 del Regolamento 2014/600, strumenti finanziari per cui vale l'obbligo di reporting ovvero strumenti:

- a) che sono ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
- b) il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione; e
- c) il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

Transaction report: la comunicazione, presentata in forma elettronica e leggibile da dispositivo elettronico e in un modello XML uniforme secondo la metodologia ISO 20022, contenente: (i) i dettagli relativi alle operazioni eseguite da Cassa Centrale Banca ovvero (ii) i dettagli relativi alle operazioni eseguite dalle banche e dalle BCC che hanno delegato a Cassa Centrale Banca l'incarico di svolgere l'attività di Transaction reporting;

Transaction reporting: l'attività di invio del transaction report alla CONSOB effettuata da parte di Cassa Centrale Banca o da un ARM per conto della stessa.

2. Premessa

2.1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il presente Regolamento di Gruppo per il transaction reporting, la trasparenza post-negoziazione e monitoraggio della internalizzazione sistematica (di seguito il "Regolamento") ha l'obiettivo di descrivere i presidi adottati per segnalare all'Autorità competente le informazioni sulle operazioni eseguite dalle Banche Affiliate o dalla Capogruppo, garantire la trasparenza post trade nelle operazioni OTC e monitorare le operazioni eseguite fuori dalle sedi di negoziazione da parte delle Banche Affiliate e dalla Capogruppo nel rispetto della normativa di riferimento in materia, definita in prevalenza nel Regolamento (UE) n. 600/2014 e nei successivi Regolamenti Delegati.

In particolare, il presente Regolamento disciplina:

- l'ambito di applicazione ed il perimetro dell'obbligo di segnalazione o di pubblicazione delle operazioni;
- i principali ruoli e responsabilità nella Capogruppo e nelle Banche Affiliate;
- le misure organizzative predisposte per il rispetto della normativa.

2.2. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

Il presente Regolamento, e i suoi aggiornamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, su proposta della Direzione Finanza e con il parere della Direzione Compliance.

Il Regolamento si applica a Capogruppo e alle Banche Affiliate, che sono tenute ad adottarlo alla prima adunanza utile dei rispettivi Consigli di Amministrazione per recepimento e relativa attuazione.

La Capogruppo provvede all'aggiornamento del Regolamento qualora si verificano cambiamenti rilevanti nella normativa di riferimento o negli assetti organizzativi della Capogruppo o del Gruppo.

2.3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano le principali fonti normative primarie e secondarie esterne:

- Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito "Regolamento EMIR");

- Direttiva 2014/65/(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/(UE) (di seguito "MiFID II");
- Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (di seguito "Regolamento MiFIR");
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (di seguito "Regolamento Delegato (UE) 2017/565");
- Regolamento Delegato (UE) 2017/576 dell'8 giugno 2016 che integra la direttiva 2014/65/(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/583 della Commissione del 14 luglio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (di seguito "Regolamento Delegato (UE) 2017/583");
- Regolamento Delegato (UE) 2017/587 della Commissione del 14 luglio 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (di seguito "Regolamento Delegato (UE) 2017/587");
- Regolamento Delegato (UE) 2017/590 della Commissione del 28 luglio 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (di seguito "Regolamento Delegato (UE) 2017/590");
- ESMA - Guidelines on transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation under MiFID II, pubblicate il 10 ottobre 2016 e rettificcate il 7 agosto 2017 (di seguito "Guidelines");
- ESMA - Final Report: Draft RTS on the trading obligation for derivatives under MiFIR, pubblicato il 28 settembre 2017 (di seguito "Final RTS").

- Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito "Testo Unico della Finanza" o "TUF");
- Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (di seguito "Regolamento Intermediari");
- Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati (di seguito "Regolamento Mercati").

Di seguito si riportano le principali fonti normative interne:

- normativa interna di Gruppo in materia di esternalizzazioni;
- normativa interna di Gruppo in materia di Finanza.

3. Ruoli e responsabilità

3.1. RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA CAPOGRUPPO

Di seguito si riporta il riepilogo, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture della Capogruppo coinvolti nel presente Regolamento.

3.1.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di Organo con funzione di supervisione strategica approva, su proposta della Direzione Finanza e con il parere della Direzione Compliance, il presente Regolamento e i successivi aggiornamenti.

3.1.2. DIREZIONE FINANZA

La Direzione Finanza provvede all'aggiornamento nel continuo del Regolamento e alla revisione e integrazione dei contenuti, ai fini di recepire i cambiamenti rilevanti della normativa di riferimento e/o negli assetti organizzativi del Gruppo, nonché al riesame periodico.

Per il tramite dei Servizi sotto indicati si occupa di prevedere presidi e misure adeguate ai fini delle attività di segnalazione all'Autorità competente dei dati relativi alle operazioni, concluse da Cassa Centrale Banca e dalle Banche Affiliate aventi ad oggetto gli strumenti finanziari quotati su una sede di negoziazione.

3.1.3. SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TITOLI – UFFICIO CUSTODIA E REGOLAMENTO

L'Ufficio gestisce l'invio delle informazioni sulle operazioni su strumenti finanziari trattati su una trading venue - eseguite sia dalle Banche Affiliate per conto proprio o per conto dei loro clienti

che da parte della Capogruppo - all'Autorità di vigilanza competente (c.d. transaction reporting) per il tramite di meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM – Approved Reporting Mechanism).

Il processo gestito dall'Ufficio è descritto al paragrafo 4.1.

3.1.4. SERVIZIO NEGOZIAZIONE

Il Servizio si occupa di:

- assistere le Banche Affiliate ed adempire agli obblighi di trasparenza post trade nel caso in cui siano chiuse fuori dalle sedi di negoziazione (OTC) operazioni su uno strumento finanziario quotato su una sede di negoziazione;
- elaborare per conto delle Banche Affiliate e pubblicare sul sito internet della Capogruppo la lista dei primi 5 broker utilizzati/prime 5 sedi di negoziazione utilizzate per la trasmissione ed esecuzione di ordini nel corso nell'anno precedente;
- monitorare la presenza di operazioni svolte dalle Banche per conto proprio fuori delle sedi di negoziazione ed il verificarsi delle condizioni per cui la Banca Affiliata si deve qualificare come internalizzatore sistematico.

3.1.5. DIREZIONE COMPLIANCE

La Direzione Compliance fornisce al Consiglio di Amministrazione il proprio parere sulla conformità normativa del presente Regolamento e degli eventuali successivi aggiornamenti.

3.2. RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA/SOCIETÀ

Di seguito si riporta il riepilogo, in termini di ruoli e responsabilità, degli Organi e delle Strutture della Banca/Società coinvolti nel presente Regolamento.

3.2.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di Organo con funzione di supervisione strategica, adotta il presente Regolamento e i successivi aggiornamenti.

3.2.2. STRUTTURA CHE SI OCCUPA DI FINANZA

La struttura che si occupa di finanza supporta i Servizi/Uffici della Direzione Finanza di Capogruppo ove previsto nei paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 e nello specifico:

- per quanto riguarda il processo di cui al paragrafo 4.1, la Struttura provvede giornalmente al controllo degli esiti delle segnalazioni e gestisce eventuali anomalie, in collaborazione con l'Ufficio Custodia e Regolamento. Acquisisce inoltre i codici identificativi univoci dei clienti per procedere alla segnalazione, come previsto da normativa;

- per quanto riguarda il processo di cui al paragrafo 4.2, la Struttura collabora nella gestione di eventuali operazioni eseguite fuori dalle sedi di negoziazione con il Servizio Negoziazione di Capogruppo incaricato e si attiva per pubblicare sul sito della Banca Affiliata la reportistica di gruppo relative ai primi/alle prime 5 broker/sedi di esecuzione;
- per quanto riguarda il processo di cui al paragrafo 4.34.2, la Struttura collabora nell'analizzare eventuali evidenze del monitoraggio con il Servizio Negoziazione di Capogruppo incaricato.

4. Adempimenti e Processi

4.1 PROCESSO DI TRANSACTION REPORTING

Secondo l'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 600/2014 le imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari comunicano in modo completo e accurato i dettagli di tali operazioni all'Autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente.

La segnalazione può essere effettuata dall'impresa stessa oppure da un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM) che opera per suo conto in formato elettronico nel rispetto degli standard e dei formati specificati. I dettagli delle operazioni trasmesse nonché i criteri da seguire nell'identificare le operazioni da segnalare sono definiti nella normativa di riferimento elencata al paragrafo 2.3 e in particolare nel Regolamento Delegato (UE) 2017/590.

Le informazioni contenute nella segnalazione riguardano le specifiche salienti dell'operazione (data e ora di esecuzione, segno, quantità, prezzo) nonché altre specifiche di dettaglio circa l'acquirente ed il venditore dello strumento, tra cui il "Codice identificativo del compratore" e il "Codice identificativo del venditore" - due codici univoci che consentono di identificare, rispettivamente, il compratore e il venditore dello strumento finanziario oggetto dell'operazione.

Al fine di ottemperare all'obbligo sopra richiamato ed effettuare, conseguentemente, le segnalazioni in conformità alla normativa vigente, la Banca Affiliata acquisisce i Codici identificativi di ciascun cliente all'atto della sottoscrizione del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento. Qualora il cliente non fornisca il proprio Codice identificativo, la Banca Affiliata si astiene dall'accendere il rapporto e dalla prestazione dei servizi di investimento.

Il Regolamento individua come Codici identificativi validi i seguenti:

- in caso di cliente persona fisica che agisce in qualità di consumatore, il codice fiscale ovvero il codice equivalente rilasciato dall'autorità competente del paese estero di eventuale residenza fiscale del cliente;
- in caso di cliente "soggetto giuridico", il codice LEI (Legal Entity Identifier), che consiste in un codice alfanumerico di 20 caratteri sviluppato sulla base degli standard internazionali ISO. Tale codice consente di identificare in modo chiaro e univoco i soggetti giuridici, diversi da persone fisiche che agiscono in qualità di consumatori o liberi professionisti, che effettuano transazioni su strumenti finanziari. Il codice è rilasciato dalle

autorità nazionali competenti e, una volta ottenuto, deve essere rinnovato dal cliente con cadenza annuale e tempestivamente comunicato alla Banca.

In conformità alle previsioni del Regolamento, la Banca Affiliata o la Capogruppo si astengono da effettuare ogni operazione rientrante negli obblighi di segnalazione, qualora sia sprovvista del Codice identificativo del proprio cliente o tale codice sia invalido (es. codice LEI non rinnovato).

Di seguito si illustrano gli aspetti metodologici ed i vincoli normativi che regolano l'attività di segnalazione partendo dalla tipologia di operazioni che sono soggette agli obblighi di segnalazione.

Sono soggette all'obbligo di segnalazione tutte le operazioni eseguite nell'ambito della prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c) negoziazione per conto proprio;
- d) gestioni di portafogli.

Sono inoltre oggetto di comunicazione le operazioni di trasferimento di strumenti finanziari tra dossier diversamente intestati.

Le operazioni di cui sopra comportano la conclusione di un'acquisizione o di una cessione di uno strumento finanziario quotato su una sede di negoziazione ovvero:

- a) ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
- b) il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione;
- c) il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

La Banca acquisisce o cede uno strumento finanziario quando:

- a) acquista o vende uno strumento finanziario
- b) stipula o procede alla liquidazione (close-out) di un contratto derivato
- c) aumenta o diminuisce l'importo nozionale di un contratto derivato.

Sono escluse dagli obblighi di segnalazione le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento ((UE)) 2017/590, e in particolare:

- a) le operazioni di finanziamento tramite titoli con controparti diverse da controparti centrali;
- b) i contratti sorti ai fini di compensazione e regolamento;
- c) la composizione (*settlement*) di obbligazioni reciproche tra le parti con riporto dell'obbligazione netta;
- d) la cessione o novazione post-negoziazione di un contratto derivato ove una delle parti del contratto derivato sia sostituita da terzi;
- e) la compressione del portafoglio;
- f) la diminuzione o l'aumento dell'importo nozionale di un contratto derivato risultanti da condizioni contrattuali prestabilite o da eventi obbligatori ove l'investitore non prenda nessuna decisione di investimento al momento della variazione dell'importo nozionale.

Tenendo conto della specifica operatività svolta dalle Banche Affiliate e dalla Capogruppo, sono state individuate alcune tipologie di operazioni, rientranti nell'obbligo di segnalazione, e che richiedono diversa tipologia di rappresentazione. Si riporta di seguito un elenco puntuale:

Elenco delle tipologie di operazioni da comunicare alla CONSOB ai fini del Transaction Reporting


a	La Banca è aderente al mercato/MTF (ad esempio, Bloomberg o Bond Vision) ed esegue l'ordine sulla piattaforma per conto proprio
b	La Banca è aderente al mercato/MTF (ad esempio, Bloomberg o Bond Vision) ed esegue l'ordine sulla piattaforma per conto di un cliente
c	La Banca esegue l'ordine OTC per conto proprio
d	La Banca esegue l'ordine OTC per conto di un cliente
e	La Banca trasmette l'ordine di un cliente a un <i>broker</i> che provvede a eseguire l'operazione sulla sede di negoziazione.
f	La Banca trasmette l'ordine della proprietà a un <i>broker</i> che provvede a eseguire l'operazione sulla sede di negoziazione
g	La Banca trasmette l'ordine eseguito nell'ambito del servizio di gestioni di portafogli ad un <i>broker</i> che provvede ad eseguire l'operazione sulla sede di negoziazione. Si dovrà tenere conto del caso di aggregazione di più ordini
h	La Banca esegue un trasferimento titoli tra depositi diversamente intestati, accesi presso la Banca stessa o presso un'altra banca
i	La Banca trasferisce titoli a nell'ambito di un'operazione di finanziamento tramite titoli con controparti centrali (es. Banca centrale Europea o Banca d'Italia)
l	La Banca è aderente a una sede di negoziazione ed esegue l'ordine di acquisto di un <i>interest rate swap / currency forward / cross currency swap</i> sulla piattaforma per conto proprio
m	La Banca acquista direttamente titoli di stato nell'ambito di un'asta sul mercato primario e li cede ai propri clienti
n	La Banca esegue ordini in contropartita diretta con il cliente finale

Per dare seguito agli obblighi normativi, la Direzione Finanza di Capogruppo, per il tramite del Servizio Amministrazione Titoli – Ufficio Custodia e Regolamento, effettua la segnalazione delle informazioni di cui sopra, servendosi di un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM) che ha il compito di inviare le segnalazioni a CONSOB e restituirne l'esito.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- a) La Struttura che si occupa di finanza individua e trasmette in modo automatizzato le operazioni oggetto della segnalazione tramite gli appositi applicativi informatici a Cassa Centrale secondo i criteri di identificazione ("Elenco delle operazioni da comunicare alla CONSOB ai fini del Transaction Reporting") al presente paragrafo e nei tempi previsti dalla normativa;
- b) Tramite gli appositi applicativi l'Ufficio Custodia e Regolamento provvede nei tempi previsti dalla normativa ad inviare all'ARM le segnalazioni, le quali vengono pre-esaminate dall'ARM prima dell'invio a CONSOB (ad es. viene verificato se lo strumento sia soggetto ad obbligo di segnalazione, vengono individuate eventuali incoerenze/mancanze di campi obbligatori nella segnalazione);
- c) L'ARM riceve l'esito della segnalazione e lo inoltra alla Capogruppo e, per il tramite di questa, alle Banche Affiliate;
- d) La Struttura che si occupa di finanza nella Banca Affiliata è tenuta a controllare l'esito ricevuto al fine di individuare potenziali anomalie e attua, in collaborazione con l'Ufficio Custodia e Regolamento, entro le scadenze previste, ogni attività necessaria alla rimozione delle stesse.

Si fornisce di seguito una rappresentazione grafica del processo di segnalazione:



4.2 PROCESSO DI TRASPARENZA POST TRADE

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Delegato (UE) 2017/583, le imprese di investimento che eseguono operazioni fuori da una sede di negoziazione sono tenute a rendere pubblici tutti i dettagli delle operazioni concluse, come se l'operazione fosse conclusa su altre sedi di negoziazione. Per adempiere a tale obbligo le imprese ricorrono ai cosiddetti dispositivi di pubblicazione autorizzati (cd. Approved Publication Arrangement).

L'obbligo di segnalazione vale per tutte le operazioni aventi oggetto strumenti finanziari trattati su una sede di negoziazione che risultano soggetti ad obbligo di segnalazioni di transaction reporting, come riportato nel paragrafo 4.1. Si applicano inoltre i criteri di esclusione previsti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/590 nonché quelli citati nell'articolo 12 del Regolamento Delegato (UE) 2017/583.

Nel caso l'operazione rientri tra quelle oggetto di segnalazione, è necessario pubblicare per il tramite di un APA un determinato set informativo definito nel Regolamento Delegato (UE) 2017/583 – Allegato II rispettando le seguenti tempistiche:

- strumenti equity ed equity-like¹: entro 1 minuto dall'esecuzione dell'operazione
- strumenti non equity: entro 5 minuti dall'esecuzione dell'operazione

Qualora l'operazione tra due imprese di investimento fosse conclusa al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, sia in caso di operazione eseguita per conto proprio che di operazione eseguita per conto dei clienti, solo l'impresa di investimento che vende lo strumento finanziario in questione rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.

Il processo previsto per la gestione degli obblighi di trasparenza post trade prevede il coinvolgimento sia della Struttura che si occupa di finanza nella Banca Affiliata che del Servizio Negoziazione di Capogruppo e si articola nelle seguenti fasi:

- a. la Struttura che si occupa di finanza individua la necessità di eseguire un'operazione fuori da qualsiasi sede di negoziazione, che può essere svolta per conto dei clienti oppure nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio².
- b. determinato lo strumento oggetto della transazione, la Struttura che si occupa di finanza verifica se lo strumento è da considerarsi trattato su una sede di negoziazione.
- c. nel caso di operazioni effettuate per conto del conto proprio di Cassa Centrale Banca oppure per i clienti della stessa, tale attività è effettuata dal Servizio Negoziazione.
- d. nel caso lo strumento sia trattato su una sede di negoziazione, la Struttura che si occupa di finanza contatta il Servizio Negoziazione per verificare tale condizione. Il Servizio provvede a determinare l'obbligo di reporting per conto della Banca Affiliata sia nel caso in cui l'operazione sia eseguita per conto del cliente della Banca Affiliata che per il conto proprio della Banca.
- e. I controlli eseguiti sono i seguenti:
 - la controparte dell'operazione è un'impresa di investimento europea ai sensi di MiFID II;
 - la controparte dell'operazione è un internalizzatore sistematico per lo strumento oggetto dell'operazione.

L'obbligo di segnalazione viene stabilito secondo i seguenti criteri:

¹ Ad esempio, strumenti azionari e derivati aventi come sottostante azioni.

² Tutte le operazioni inviate tramite interconnessione a Cassa Centrale Banca e nel rispetto della normativa interna in tema di best execution vengono eseguite su sedi di negoziazione e pertanto non sono soggette a tali controlli.

La controparte dell'operazione	Cliente/Banca Affiliata/Cassa Centrale Banca	
	vende lo strumento finanziario	acquista lo strumento finanziario
è un'impresa di investimento MiFID II in Europa	Banca Affiliata/CCB effettua la segnalazione	Banca Affiliata/CCB non effettua la segnalazione
è un'internalizzatore sistematico	Banca Affiliata/CCB non effettua la segnalazione	Banca Affiliata/CCB non effettua la segnalazione
non è un'impresa di investimento MiFID II in Europa	Banca Affiliata/CCB effettua la segnalazione	Banca Affiliata/CCB effettua la segnalazione

Se l'obbligo di effettuare la segnalazione ricade sulla Banca Affiliata o su Cassa Centrale Banca, il Servizio Negoziazione provvede entro i tempi previsti dalla normativa ad inviare all'APA tutti i dettagli dell'operazione eseguita.

L'APA provvederà ad arricchire la segnalazione con eventuali indicatori e a differire la pubblicazione dell'operazione nel rispetto delle disposizioni dell'autorità di vigilanza nazionale ed europea.

4.2.1 GESTIONE DI SPECIFICI ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA POST-TRADE

Nell'ambito della trasparenza post negoziazione, il Regolamento Delegato (UE) 2017/576 richiede alle imprese di investimento di riepilogare e pubblicare con frequenza annuale, con riferimento agli ordini trasmessi o eseguiti nell'anno precedente, specifiche informazioni in merito:

- alle prime 5 sedi di esecuzione per volumi trattati;
- alle prime 5 controparti per volumi trattati;
- alla sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio della qualità di esecuzione ottenuta tramite le controparti e/o le sedi di negoziazione selezionate.

Tali informazioni devono essere elaborate in base alla tipologia di:

- cliente: va predisposta un'informativa distinta per clienti retail e professionali. Sono escluse da tale obbligo le operazioni concluse con controparti qualificate o eseguite in conto proprio nei confronti dei clienti;
- strumento finanziario: il Regolamento Delegato (UE) 2017/576 identifica la classificazione degli strumenti finanziari in funzione della quale raggruppare le diverse operazioni.

I documenti riportanti le informazioni richieste devono essere resi disponibili ai clienti ogni anno in formato elettronico e *machine readable* e devono essere consultabili per un periodo minimo di due anni.

Il processo previsto per la gestione di questi obblighi di trasparenza post trade prevede il coinvolgimento sia della Struttura che si occupa di finanza nella Banca Affiliata che del Servizio Negoziazione di Capogruppo e si articola nelle seguenti fasi:

- a) Cassa Centrale Banca, in qualità di unico intermediario di negoziazione per gli ordini del conto proprio delle Banche Affiliate e dei rispettivi clienti secondo normativa interna, elabora la reportistica sopra menzionata coerentemente con le disposizioni normative entro il 30 aprile di ciascun anno, comunicando alle Banche Affiliate l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito;
- b) la Struttura che si occupa di finanza predispone sul proprio sito web un avviso per i clienti indicando che la propria documentazione è disponibile sul sito web della Capogruppo a cui rimanda direttamente.

4.3 PROCESSO DI MONITORAGGIO DELL'INTERNALIZZAZIONE SISTEMATICA

Ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e del Regolamento (UE) n. 600/2014, un'impresa di investimento si deve qualificare come "Internalizzatore Sistemático" se esegue per conto proprio ordini dei clienti con frequenza, sistematicità e sostanzialità operazioni fuori dalle sedi di negoziazione per alcune categorie di strumenti finanziari trattati su sedi di negoziazione³.

Il Regolamento prevede che ogni impresa di investimento che esegue operazioni OTC effettui, con frequenza trimestrale sul periodo antecedente di 6 mesi, un monitoraggio dei limiti di

³ Si rimanda alla definizione esaustiva di strumenti finanziari trattati su una sede di negoziazione contenuta nel Glossario

frequenza, sistematicità e sostanzialità delle operazioni eseguite che variano per classe di titolo e liquidità dello strumento finanziario.

I limiti di frequenza e sistematicità sono rilevati in base alla percentuale di operazioni eseguite dall'impresa rispetto al totale di operazioni eseguite su qualsiasi sede di esecuzione nell'Unione Europea (nella tabella sotto, % N. di trade) oppure fuori mercato nonché in base alla frequenza con cui sono avvenute le operazioni (nella tabella sotto, frequenza trade).

Il limite di sostanzialità è invece rilevato confrontando l'entità delle negoziazioni fuori da sede di esecuzione per conto proprio eseguendo ordini dei clienti con:

- la quota di fatturato totale dell'impresa di investimento in tale strumento finanziario negoziazione per conto proprio o per conto dei clienti in una sede di negoziazione o OTC oppure (nella tabella sotto, % Fatturato strumento)
- il fatturato totale nell'Unione Europea per tale classe di strumento effettuato in una sede di negoziazione oppure OTC (nella tabella sotto, % Fatturato Globale).

I limiti previsti dal Regolamento per le varie tipologie di strumento possono essere riassunti nella seguente tabella:

	CRITERIO					
	Frequente e sistematico				Sostanziale	
	Mercato liquido		Mercato non liquido		% Fatturato strumento	% Fatturato globale
% N. di trade	Frequenza Trade	% N. di trade	Frequenza Trade			
Azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi	≥0,4%	giorno	--	giorno	>15%	>0,4%
Obbligazioni	≥2,5%	settimana	--	settimana	>25%	>1%
Prodotti strutturati	≥4%	settimana	--	settimana	>30%	>2,25%
Derivati	≥2,5%	settimana	--	settimana	>25%	>1%
Quote di emissione	≥4%	settimana	--	settimana	>30%	>2,25%

Affinché un'impresa di investimento si qualifichi come internalizzatore sistematico, è necessario che sia il criterio di frequenza e sistematicità che quello sostanziale rispetto allo specifico strumento siano rilevati nel periodo di esame.

Il Servizio Negoziazione di Capogruppo provvede, per conto delle Banche Affiliate e per la Capogruppo stessa, ad eseguire un monitoraggio formale delle operazioni OTC nell'intervallo

temporale richiesto dalla normativa, controllando se l'eventuale operatività svolta dalla Banca Affiliata non superi i limiti sopra indicati.

Il Servizio Negoziazione eseguirà un monitoraggio preventivo più frequente (almeno mensile) in modo da poter fornire con anticipo un eventuale segnalazione alla Banca Affiliata nel caso con la propria attività possa essere qualificata come internalizzatore sistematico.

La Struttura che si occupa di finanza nella Banca Affiliata fornisce un eventuale supporto al Servizio Negoziazione con lo scopo di individuare e/o motivare l'operatività svolta.

Allegati

Allegato 1: RUOLI